



COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 30.05.2023 AL 29.05.2026
AI SENSI DELL'ART 234 DEL D.LGS 267/2000

L'anno 2023 , il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scapolan Guido	Sindaco	Presente
Antonel Patrizia	Vice Sindaco	Presente
Allegretto Paolo	Consigliere	Presente
Zamuner Walter	Consigliere	Presente
Costella Sara	Consigliere	Presente
Maffei Ruggero	Capo Gruppo	Assente (g)
Diana Mara	Consigliere	Presente
Panico Amilcare	Consigliere	Presente
Muzzatti Paola	Consigliere	Presente
Gremese Luca	Consigliere	Presente
Rossi Barbara	Consigliere	Assente (g)
Arcicasa Mauro	Capo Gruppo	Presente
Valerio Nadia	Capo Gruppo	Presente
Giugovaz Gianni	Capo Gruppo	Presente
Modolo Ortensia	Consigliere	Presente
Del Bosco Osvaldo	Consigliere	Presente
Sferco Renata	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Rombolà Giuditta.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Scapolan Guido nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

PREMESSO che con delibera Consigliare n. 9 del 25/05/2020 veniva nominato l'organo di revisione per il periodo 30.05.2020 al 29.05.2023, nella persona del Dott Luca Pacella;

VISTA la legge regionale n. 18/2015 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" al Capo II disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali in particolare:

- l'art. 25, comma 2, prevede che nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo revisore;

- l'art 26 "Elenco Regionale dei Revisori" della L.R. 18/2015 prevede :

[--_Hlk135130834--]"1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.

3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.

5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti."

- l'art 27 della L.R. 18/2015 disciplina la scelta dei revisori e durata dell'incarico e prevede:

"1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.

2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come

individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.

4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati ai sensi dei commi 4 e 4.1 e gli conferisce l'incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.

9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 267/2000 , ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.”

DATO ATTO CHE il Dott. Luca Pacella ha comunicato formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale acquisita al Prot. dell'Ente n. 2384 del 08/03/2023;

CONSIDERATO CHE, in ossequio alla normativa vigente, è stata avviata la procedura per la nomina del Revisore dei conti per il triennio 2023-2026, ovvero:

- con Nota del 14/03/2023 Prot. n. 2597 il Comune di San Quirino, ai sensi dell'art. 27, comma 2 della LR 18/2015, ha comunicato alla Direzione centrale autonomie locali la scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione, il compenso spettante al nuovo organo monocratico, e la disponibilità allo svolgimento di un ulteriore incarico triennale del revisore uscente ed è stata chiesta l'attivazione della procedura di selezione;

- con Prot. n. 0170772/P/GEN del 23/03/2023, la Direzione Centrale Autonomie Locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione acquisita al Prot. dell'Ente n. 2959/2023 ci comunicavano la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione l'avviso per la manifestazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico di revisore del Comune di San Quirino;

VISTA la nota Prot. n. 0257705/P/GEN del 03/05/2023 della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme con la quale si comunicava l'esito del sorteggio con la rosa dei nominativi dell'organo di revisione economico-finanziaria per il Comune di San Quirino pervenuta al Protocollo dell'Ente n. 4262/2023:

- Dott. LUCA PACELLA
- Dott. FRANCESCO RIBETTI
- Dott.ssa MARTA RICO

DATO ATTO i curricula dei nominativi sorteggiati Dott. Luca Pacella, Dott. Francesco Ribetti, Dott.ssa Marta Rico depositati presso la segreteria;

VISTI l'articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità; tra le altre l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

Considerato altresì che all'organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all'art. 240 del medesimo decreto;

VISTO l'art 27 bis della L.R. 18/2015 che disciplinando i limiti dell'affidamento, prevede che ciascun revisore non possa assumere complessivamente più di otto incarichi contemporaneamente, tra i quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di due in comuni con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 246 del 23/10/2017 con la quale si determina il compenso spettante all'organo di revisione ed indicato nella tabella A del citato decreto ed i successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione 14 ottobre 2020 n. 3307, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 28 ottobre 2020, col quale è stato aggiornato il compenso annuo sulla base del tasso di inflazione reale del triennio 2017-2019;

VERIFICATO che all'art. 64 della LR n. 18/2015 che la popolazione a cui si fa riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente;

CONSTATATO che gli abitanti del Comune di San Quirino al 31.12.2021 erano pari a 4196;

DATO ATTO che il compenso annuo spettante all'organo di revisione per i comuni con la popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti va da un minimo di € 9.898,00 ed un massimo di € 13.194,00;

RITENUTO di fissare il compenso annuo in € 9.898,00, onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell'Ente Locale;

DATO ATTO che il compenso annuo, come previsto dalla normativa, deve intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nella forma di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni (ora D.P.R. 445/2000) con la quale viene attestato il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di cui all' art. 238 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITE agli atti le attestazioni rese dai tre professionisti sorteggiati e preso atto della loro disponibilità alla nomina coi seguenti Prot. dell'Ente:

- Dott. LUCA PACELLA – Prot. 4405 del 08/05/2023
- Dott. FRANCESCO RIBETTI – Prot. 4403 del 08/05/2023
- Dott.ssa MARTA RICO – Prot. 4568 del 11/05/2023;

nelle quali attestano di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi superiori ai limiti previsti dall'art.27 bis della L.R. n.18/2015;

ATTESO CHE:

- i rapporti derivanti dall'incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati dallo schema di disciplinare di cui si allega lo schema (allegato 1)
- il Consiglio Comunale deve procedere all'elezione del revisore unico per il prossimo triennio;
- ai sensi del 1 comma dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 dello Statuto, l'organo competente alla nomina dell'organo di revisione è il Consiglio Comunale e la votazione avviene con scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri.

VISTI i pareri favorevoli del responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Sindaco informa che visti i curricula (resi disponibili agli atti) l'orientamento della maggioranza è di proporre la nomina del dott. Luca Pacella;

Il Sindaco chiede ai Consiglieri di poter votare per alzata di mano qualora vi fosse la condivisione da parte di tutti i Consiglieri del nominativo proposto; la proposta viene accolta;

Richiamata la discussione (Intervengono: Giugovaz) della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione proponendo il Dr. Pacella per la nomina a Revisore dei Conti;

Con voti resi per alzata di mano: UNANIMITA';

DELIBERA

- di nominare revisore unico del Comune di San Quirino per il periodo 30.05.2023 – 29.05.2026, Il Dott. Pacella Luca iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti Albo Sez. A n. 286 e al registro dei revisori contabili in data 18/02/2000 al n. 112338;

- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico di cui all'allegato alla presente deliberazione;

- di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dal 30.05.2023 al 29.05.2026;

- di determinare il compenso spettante al revisore unico in € 9.898,00 annui da intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente, per una spesa complessiva annua di € 12.558,58;
- di dare atto che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell'ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- di dare atto che sulla base dell'autocertificazione rilasciata non esistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell'art.236 del D.Lgs.n.267/2000 e che vengono rispettati i limiti di affidamento di incarichi di cui all'art.238 del medesimo decreto legislativo;
- di incaricare il Responsabile del Settore Gestione Risorse Economico Finanziarie e Tributi di assumere gli atti conseguenti;
- Di comunicare l'avvenuta nomina del nuovo Revisore dei Conti al Tesoriere, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all'art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- Di dare comunicazione l'esito della nomina alla regione FVG per i provvedimenti di competenza.

Con separata, unanime e palese votazione, **Con voti resi per alzata di mano: UNANIMITA'**

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 16 maggio 2023

IL RESPONSABILE
F.TOALESSANDRA FRATTOLIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

San Quirino, 16 maggio 2023

IL RESPONSABILE
F.TOALESSANDRA FRATTOLIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Scapolan Guido

Il Vice Segretario
F.to Rombolà Giuditta

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/05/2023 viene pubblicata all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 13/06/2023.
San Quirino, li 30/05/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Li 30/05/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.toGiuditta Rombolà

L'ORIGINALE E' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI